

Modifica dello statuto della Fondazione Comunicazione e cultura

La Presidenza CEI del 7 settembre 2021 ha approvato le modifiche allo statuto della Fondazione Comunicazione e cultura, promulgate con decreto del Presidente della CEI, Card. Gualtiero Bassetti, prot. nr. 630/2021 del 17 settembre 2021.

Si riportano di seguito:

- il decreto di promulgazione dello statuto;*
- il testo dello statuto.*

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 630/2021

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTA LA DELIBERA della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in data 7 settembre 2021 con la quale si apportano modificazioni allo statuto della **Fondazione Comunicazione e Cultura**;
- A NORMA del can. 117 del Codice di diritto canonico e dell'art. 27, lettera a) dello statuto della CEI,

D E C R E T A

che lo statuto della **Fondazione Comunicazione e Cultura**, con sede in Roma, è approvato, con le modifiche proposte, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 17 settembre 2021

Gualtiero Card. Bassetti
Presidente

TITOLO I NATURA - SCOPO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

Natura

Viene istituita una Fondazione con il fine di sostenere la pastorale religiosa della Chiesa cattolica italiana mediante la formazione culturale, civile e religiosa della persona.

ART. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di essere strumento privilegiato per la realizzazione delle finalità pastorali, apostoliche, formative e culturali dell'Episcopato Italiano.

Per raggiungere il suo scopo la Fondazione potrà strumentalmente svolgere le seguenti attività, la cui elencazione ha valore esemplificativo, sia direttamente o attraverso la partecipazione in appositi enti o società o consorzi o qualsiasi altro organismo giuridico:

- a) la promozione, il finanziamento e la realizzazione di iniziative informative, educative, formative, culturali, pastorali, di evangelizzazione e di spiritualità;
- b) l'acquisto di immobili destinati sia a sedi per la celebrazione di convegni, congressi, assemblee, seminari di studi sia a sedi di attività educative, formative e culturali, compresa anche la gestione diretta o indiretta di servizi ricettivi e residenziali;
- c) l'istituzione di uno o più Centri studi o documentazione su argomenti inerenti agli scopi della Fondazione, eventualmente dotandoli di biblioteche, archivi e banche dati documentali specializzate;
- d) la promozione di studi e ricerche su argomenti inerenti agli scopi della Fondazione, anche in collaborazione e/o convenzione con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero;
- e) la strutturazione e/o studio di fattibilità e/o la progettazione di opere cinematografiche, e/o radiofoniche e/o televisive e/o di prodotti destinati alla proiezione cinematografica e/o alla diffusione radio e/o televisiva;
- f) la realizzazione di opere cinematografiche e/o radiofoniche e/o televisive e/o di prodotti radiotelevisivi, didattici, religiosi, di intrattenimento, di spettacolo destinati alla divulgazione locale e/o nazionale attraverso qualsiasi supporto (magnetico, ottico, elettronico) e mediante qualsiasi procedura tecnica di comuni-

cazione (es. via etere, via cavo, via satellite, digitale terrestre e piattaforme internet), ivi compresi i mezzi di trasmissione interattiva;

- g) la realizzazione di programmi di informazione, notiziari radiofonici e/o televisivi nel rispetto della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) la messa in commercio e/o la distribuzione e/o la diffusione, mediante qualsiasi genere e/o forma giuridica e/o tecnica, ivi compresa l'importazione e/o l'esportazione e/o la vendita e/o il noleggio delle suddette opere e dei suddetti prodotti radiotelevisivi e programmi;
- i) l'acquisto e/o la gestione di strutture tecniche e/o organizzative di emissione e/o di diffusione e/o irradiazione e/o di ripetizione a livello locale e/o nazionale di segnali radiofonici e/o televisivi e/o comunque audio e/o visivi quali che siano i mezzi per la loro comunicazione (tra cui anche la diffusione di programmi via etere, via cavo, via satellite, col sistema digitale terrestre o con tecnologie e piattaforme legate alla rete internet);
- j) la diffusione e la comunicazione di tali segnali attraverso la fornitura e/o la somministrazione degli stessi ai teleutenti, attraverso qualsiasi piattaforma tecnologica;
- k) l'acquisto e/o la gestione di strutture tecniche e/o organizzative e/o di studi e/o di teatri e/o analoghi luoghi e/o stabilimenti per la ripresa e/o la registrazione e/o la postproduzione e/o l'edizione e/o il montaggio e/o il mixaggio di programmi e/o delle suddette opere e/o dei suddetti programmi e/o prodotti radio-televisivi e/o comunque di opere di qualsiasi genere letterario e/o artistico;
- l) l'ideazione e/o organizzazione e/o gestione di manifestazioni culturali e/o informative e/o didattiche;
- m) l'organizzazione di conferenze, seminari, studi, mostre, fiere, esposizioni, mercati nel settore delle arti e/o della letteratura e/o della scienza e/o dello spettacolo e/o della cultura in genere;
- n) l'ideazione e/o organizzazione e/o realizzazione di campagne e/o di programmi e/o di singole iniziative nel settore della pubblicità attraverso qualsiasi procedimento e/o forme di promozione, nonché la loro divulgazione mediante i sistemi sopra citati;
- o) l'edizione a stampa e/o la commercializzazione di opere dell'ingegno appartenenti a qualsiasi genere e/o di riviste e/o comunque di stampati;
- p) qualsiasi altra attività commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria connessa, direttamente e/o indirettamente, al raggiungimento dei predetti scopi;
- q) la partecipazione ad enti e/o società e/o imprese e/o consorzi aventi quale fine sociale una o più d'una delle finalità suddette;
- r) i finanziamenti a titolo oneroso e/o gratuito a favore di enti sia società e/o imprese e/o consorzi esercenti in tutto o in parte le attività suddette.

ART. 3
Denominazione

La denominazione è "FONDAZIONE COMUNICAZIONE E CULTURA".

ART. 4
Sede

La sede legale della Fondazione è in Roma.

Tale sede potrà essere trasferita in altro luogo con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre città d'Italia.

ART. 5
Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione viene istituita. In tal caso si procederà secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

TITOLO II

CAPO I ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6
Organi

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente e il Vicepresidente;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7
Durata delle cariche - Remunerazione

Tutte le cariche della Fondazione durano tre anni ed i nominati possono alla scadenza del mandato essere rieletti.

Per le cariche della Fondazione non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

Per coloro che sono investiti di deleghe dal Consiglio di Amministrazione, il medesimo Consiglio potrà stabilire una remunerazione.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8

Composizione - Funzionamento - Durata - Cariche - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Il Consiglio dopo la scadenza prosegue il suo mandato solo per la ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Consiglio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) a gestire la Fondazione con i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività della Fondazione;
- b) ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) ad approvare ed aggiornare l'eventuale regolamento della Fondazione, su proposta del Presidente;
- d) ad eleggere un Segretario scelto tra i suoi membri;
- e) a nominare eventualmente Commissioni o Comitati Scientifici, Tecnici, Organizzativi, tra i suoi membri ed anche con la partecipazione di estranei, definendone l'attività ed il regolamento di funzionamento;
- f) a nominare, se lo ritiene opportuno, una Direzione Generale della Fondazione, assegnandovi uno o più dei suoi membri o aggregandovi anche persone estranee;
- g) il Consiglio di Amministrazione potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), ai Comitati o Commissioni, alla Direzione Generale, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità;
- h) alla sostituzione delle cariche in caso di dimissioni fino alla scadenza naturale del mandato in corso, sempre su indicazione del Presidente pro tempore della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 9
Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno (di cui una in primavera per l'approvazione del bilancio di esercizio e una in autunno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo). Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata effettuata la convocazione.

La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova legale dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, PEC, mail con avviso di ricevimento) con un preavviso di almeno otto giorni dalla spedizione, salvo il caso di convocazione urgente, da effettuare con gli stessi mezzi, da inviare almeno 48 ore prima della seduta, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori in carica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e su cui deliberare, l'ora e il luogo della riunione.

Il luogo può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono intervenire in presenza fisica alle riunioni hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, audioconferenza o teleconferenza mediante reti telefoniche o telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare ai terminali video e audio, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare e/o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10
Costituzione delle riunioni e deliberazioni

Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.

ART. 11
Partecipazione al Consiglio di Amministrazione e verbalizzazioni

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati anche i Revisori dei Conti senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

CAPO III

FUNZIONI DELLE CARICHE DELLA FONDAZIONE

ART. 12

Funzioni delle cariche della Fondazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione esplicheranno le seguenti funzioni:

- a) il Presidente della Fondazione esplica le funzioni ed ha i poteri di cui all'art. 13 del presente statuto;
- b) il Vicepresidente della Fondazione esplica le funzioni ed ha i poteri di cui all'art. 13, ultimo comma, del presente statuto;
- c) il Segretario della Fondazione redige e cura la verbalizzazione di tutti gli atti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione; svolge tutte le funzioni che di volta in volta gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione, essenzialmente per quanto riguarda l'esame e l'istruzione delle pratiche relative alle attività della Fondazione con gli altri Organismi facenti capo alla Conferenza Episcopale Italiana e con gli Enti che entreranno in contatto con la Fondazione stessa per la presentazione di progetti o per la richiesta di patrocinii e/o finanziamenti.

Le attività suddette saranno svolte dal Segretario tenendo costantemente informati il Presidente e/o il Vicepresidente.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

ART. 13

Poteri del Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio stesso dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, la quale contestualmente nomina anche il Vicepresidente.

Il Presidente, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione, stipulando contratti e convenzioni,

ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il normale e buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può quindi adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione.

Il Presidente sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, assumendone le stesse funzioni e poteri.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 14

Composizione - Durata - Compiti - Funzionamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che ne indica uno come Presidente del Collegio dei Revisori.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Fondazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ai Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento eventualmente adottato;
- sull'amministrazione della Fondazione;
- sulla regolare tenuta della contabilità;
- sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:

- esprime il suo parere, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo ed effettua le verifiche sulle scritture contabili.

L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o a quelle del Consiglio di Amministrazione comporta l'automatica decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito di istanza del Presidente della Fondazione, provvede a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

TITOLO III ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

ART. 15 *Esercizio Finanziario*

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16 *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da un fondo di dotazione iniziale di Euro 516.457,12 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette\12) conferito dall'Ente fondatore, C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana;
- b) dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione a titolo di patrimonio;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 17 *Entrate*

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) da redditi derivanti dal Patrimonio;
- b) da sovvenzioni ad essa accordate;
- c) da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità della Fondazione;
- d) da proventi devoluti da terzi per le finalità della Fondazione;
- e) da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione.

TITOLO IV MODIFICHE STATUTARIE

ART. 18 *Modifiche statutarie*

Le modifiche del presente statuto e l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei quattro quinti dei

componenti il Consiglio stesso e devono, in ogni caso, essere sottoposte all'approvazione vincolante della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 19

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione, i suoi beni saranno devoluti dal Consiglio di Amministrazione ad Enti indicati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

ART. 20

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, in particolare le norme di cui agli artt. da 14 a 35 del libro primo, titolo secondo, capo secondo.